



**ITAS MUTUA**

Società capogruppo

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297

gruppooitas.it - segreteria.dirgen@gruppooitas.it - itas.mutua@pec-gruppooitas.it

P. Iva / C. F. / Registro Imprese di Trento n° 00110750221 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 966 del 29.4.1923 - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00008

**POLIZZA INTEGRATIVA NON AGEVOLATA A POLIZZA SULLE RESE PACCHETTO AVVERSITA' CATASTROFALI, DI FREQUENZA ED ACCESSORIE (M9) PRODOTTI AUTUNNO PRIMAVERILI**

**PRODOTTI AUTUNNO-PRIMAVERILI**

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 2017-2018**

**La presente copertura assicurativa viene prestata esclusivamente agli Assicurati, Soci del Contraente, che hanno sottoscritto un certificato di assicurazione agevolato POLIZZA MANCATA RESA PACCHETTO GARANZIE M9 (Grandine, Vento forte, Eccesso Piovra, Gelo Brina, Siccità, Alluvione, Colpo di sole e vento caldo, Sbalzo termico) con l'applicazione della soglia di danno, convalidato dal Contraente.**

La Società presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione del Certificato di assicurazione sul quale dovranno essere riportati tutti i dati richiesti e gli stessi valori assicurati per partita indicati sul certificato di assicurazione POLIZZA MANCATA RESA PACCHETTO GARANZIE M9 agevolato.

## **1. Oggetto dell' Assicurazione**

La Società indennizza i danni da mancata o diminuita produzione, e il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni speciali, causati esclusivamente dalle avversità Grandine e/o Venti forti.

Eventuali danni causati da Grandine e/o Venti forti in combinazione con altre avversità non verranno indennizzati dalla presente copertura.

**Sono esclusi dalla presente copertura assicurativa i prodotti ERBA MEDICA DA SEME E LEGUMINOSE DA FORAGGIO.**

L'indennizzo, **per ciascuna Partita** assicurata, viene calcolato come segue:

### **Mancato raggiungimento della soglia di accesso al risarcimento sulla POLIZZA MANCATA RESA PACCHETTO GARANZIE M9**

- Tutti i danni da Grandine e/o Venti forti con l'aliquota di franchigia minima prevista all'Art. 2 della presente polizza.

### **Raggiungimento della soglia di accesso al risarcimento sulla POLIZZA MANCATA RESA PACCHETTO M9 agevolata:**

- il danno percentuale causato da Grandine e/o Venti forti, non indennizzabile dalla POLIZZA MANCATA RESA PACCHETTO M9 agevolata in quanto inferiore al 20% sulla singola partita, con l'aliquota di franchigia minima prevista all'Art.2 della presente Polizza;
- i danni complessivi causati esclusivamente da Grandine e/o Venti Forti, compresi nell'intervallo della franchigia scalare applicata prevista per la POLIZZA MANCATA RESA PACCHETTO M9. La presente copertura assicurativa risarcirà il danno complessivo, relativo alle avversità grandine e vento forte, al netto della franchigia minima prevista all' Art.2 della presente polizza.

**Si intende qui integralmente richiamato e confermato il testo della Polizza Collettiva Agevolata – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA SULLE RESE AVVERSA' CATASTROFALI, DI FREQUENZA ED ACCESSORIE PRODOTTI AUTUNNO PRIMAVERILI** ovvero le Definizioni, le Norme che regolano l'assicurazione Multirischio, le Disposizioni diverse, le Condizioni Speciali, gli eventuali Allegati ed Appendici.

## **2. Franchigia**

Per danni complessivi causati da Grandine e/o Venti Forti l'aliquota di franchigia minima applicata non potrà in alcun caso essere inferiore al 10%

Qualora una partita assicurata o produzione assicurata in fase di accertamento del danno risulti scomposta in due o più sottopartite, queste ultime – ai fini dell'applicazione della franchigia - saranno considerate come partite o produzioni a sé stanti

### **3. Limite di indennizzo**

Come previsto all'Art. 10- **Limite di indennizzo e scoperto**, della Polizza Collettiva Agevolata sulle Rese - **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA SULLE RESE AVVERSITA' CATASTROFALI, DI FREQUENZA ED ACCESSORIE PRODOTTI AUTUNNO PRIMAVERILI.**

### **4. Tariffe**

La tariffa è unica per tutti i Comuni e tutti i Prodotti assicurati ed è pari a 1%.

### **5. Imposta di Assicurazione**

L'imposta di assicurazione è calcolata nella misura del 2.5% e rimane a carico dell'Assicurato.

### **6. Altre disposizioni**

Agli effetti della presente Polizza si intende richiamato ed operante tutto quanto previsto nella Polizza Collettiva stipulata dalla Società con il Contraente, con i relativi Allegati e Appendici, in quanto non in contrasto con la presente Polizza.

IL CONTRAENTE

ITAS MUTUA  
Il Direttore Generale



## **PATTUZIONI GESTIONALI**

### **1. COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI**

**La Società prende atto dell'impegno del Contraente a versare con valuta fissa alla data indicata nella polizza agevolata – Pattuizioni Gestionali - sul c/c intestato a ITAS MUTUA in essere presso UNICREDIT Banca d'Impresa - IBAN IT54R0322601800000039625506 – l'importo del premio calcolato come sopra detto.**

**La Società si impegna a rilasciare relativa quietanza del premio corrisposto.**

### **2. APPENDICE DI REGOLAZIONE PREMIO**

In base ai dati indicati nei certificati di assicurazione, saranno emesse, a cura della Società, le appendici di regolazione premio di fine campagna, per la determinazione del premio complessivamente dovuto dal Contraente alla Società.

Le appendici di regolazione premio terranno conto delle eventuali riduzioni dei valori assicurati, con conseguente riduzione della quota del premio.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno essere segnalati dal Contraente alla Società almeno 10 giorni prima del termine convenuto per il pagamento dei premi.

### **3. PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI – INSOLVENZA DEI SOCI**

Il pagamento degli indennizzi, che avrà corso dopo l'avvenuto incasso del premio dovuto nella sua totalità dal Contraente, sarà effettuato direttamente ai Soci aventi diritto, a partire dal 15/12/2018 e comunque non oltre il 31/12/2018.

Nel caso di ritardi o insolvenze il pagamento degli indennizzi resterà sospeso fino al regolare introito del premio anzidetto.

Il Contraente ha facoltà di segnalare errori, omissioni od insolvenze nel pagamento dei contributi da parte dei propri Soci entro la data prevista nella Polizza Collettiva agevolata.

La Società provvede al pagamento degli indennizzi su presentazione di idonea documentazione attestante il versamento dei contributi consortili dovuti al contraente per l'esercizio in corso. Il Socio potrà cedere al Contraente il proprio credito per l'indennizzo fino a concorrenza del debito consortile a saldo.

IL CONTRAENTE

ITAS MUTUA  
Il Direttore Generale

